



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica nella persona del giudice Dr. Paolo VASCOTTO
nel procedimento iscritto sub **nr. 686 / 2017** **(n. il 24/09/1986 in PAKISTAN)**
con l'avv. **ZAPPIA DORA**

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO , in persona del Ministro in carica pro tempore, con il funzionario delegato

resistente

avente ad oggetto: **controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale.**

Letto il ricorso ex art. 35 dlgs 25\08 e 19 dlgs 150\11 proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc ,

a scioglimento della riserva , **osserva:**

L'accertamento relativo ai presupposti per la concessione della protezione internazionale rientra nella materia dei diritti soggettivi di competenza del giudice ordinario (Cass. S.u. 9.9.09 nr. 19393)
Secondo l'art. **2** del dlvo 19.11.07 nr. 251 e della convenzione di Ginevra del 51 **rifugiato** è il *cittadino straniero* il quale, per il timore **fondato** di essere perseguitato per motivi di razza , religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione pubblica , si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Ai sensi dell'art. **7** dello stesso decreto , gli atti di persecuzione devono essere gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, o rientrare nei casi dell'art. 7 comma secondo quali: **atti di violenza**



fisica, o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi , amministrativi e giudiziari discriminatori, per la loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto , quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini , reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2 (crimine contro la pace , di guerra , contro l'umanità, reato grave , atti contrari ai principi e finalità delle nazioni unite come stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle nazioni Unite; infine atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Ai sensi dell'art. 5 responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere: **lo stato , i partiti o le organizzazioni che controllano lo stato o una parte consistente del suo territorio , soggetti non statuali**, se i soggetti sopra citati , compresi le organizzazioni internazionali, **non possono o non vogliono** fornire protezione.

Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale è valutata la possibilità di **protezione** da parte: dello Stato , dei partiti o organizzazioni anche internazionale mediante: **l'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi , avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare , perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e nell'accesso del richiedente a tali misure.**

E' persona ammissibile alla protezione **sussidiaria**, ai sensi dell'art. 14, il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come **rifugiato** , ma nei cui confronti **sussistono “ fondati motivi”** di ritenere che, se **ritornasse** nel Paese di origine, correrebbe un **rischio effettivo** di subire un **grave** danno. Il legislatore italiano ha infatti recepito il contenuto della direttiva europea 2004/83 nell'art. 2, co. 1, lett. g, del decreto legislativo n. 251/2007. Sono considerati **danni gravi**: a) la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la



minaccia grave individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Sotto il profilo procedimentale l'**art. 3** del d.lvo stabilisce che l'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione di una serie di elementi indicati al terzo comma della norma citata.

Ai fini della **prova** dei presupposti della misura di protezione, il richiedente è tenuto (**art. 3 co. 1 dlgs 251\07**) a presentare **unitamente** alla domanda di protezione internazionale *tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda e, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che* (**art. 3 comma 5 dlgs nr. 252\07 c.d. onere attenuato di prova**):

il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda

- a) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso **sono stati prodotti** ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale *manca*za di altri elementi significativi
- b) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute **coerenti e plausibili** e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso , di cui si dispone;
- c) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il **prima possibile** a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla
- d) dai **riscontri** effettuati il richiedente è in generale **attendibile**

Per il riconoscimento della protezione internazionale è necessaria la correlazione tra la situazione specifica del richiedente e le condizioni politiche , sociali , normative del paese di provenienza , senza possibilità di ricorrere al notorio o inferire la situazione individuale da quella generale del paese.

Nel presente giudizio si costituiva la commissione territoriale con comparsa di costituzione e risposta e chiedendo la conferma della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale.



Il ricorso avverso la decisione negativa della commissione **fa perno** sulla versione dei fatti enunciata dal richiedente, proveniente da GUJRAT in Pakistan , traendo da ciò la legittimazione alla concessione dei benefici della protezione internazionale.

Quanto alla narrazione dei fatti il richiedente ha reso dichiarazioni unilaterali circa la ritorsione dei mujaheddin dopo che le autorità erano state avvisate della presenza di costoro - armati - nel giardino della propria abitazione.

Tale narrazione risulta priva di riscontro e ,in linea generale , non esplicativa ed esaustiva.

Difetta pertanto l'ipotesi di una situazione di imminente e grave pericolo o di un fondato timore di persecuzione, né appare comprovata una situazione di generalizzata violenza.

Né è possibile a tenore dell'art. 3 del dlvo 251\07 **inferire** la situazione individuale , non sufficientemente provata, da quella generale del paese d'origine

Nella zona di provenienza del richiedente: il **Punjab**, operano forze di polizia e dell'esercito, sì che il territorio non risulta privo di controllo governativo o di sistemi di contrasto al terrorismo e alla guerriglia. Si evince dallo stesso rapporto EASO agosto 2017 che dall'aprile 2016 è iniziata una vasta azione antiterroristica da parte delle istituzioni che ha significativamente ridotto gli attacchi terroristici. In ogni caso, il numero delle vittime civili è esiguo (concentrandosi le vittime sui terroristi e sulle forze militari) e il **Punjab** è considerato una zona di accoglienza dove trovano riparo rifugiati Afgani e di altre aree del Pakistan.

Per quanto esposto, dunque, non è configurabile, con riferimento alla specifica zona di provenienza del ricorrente una situazione di conflitto armato che integri una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona.

Ne consegue il rigetto dell'istanza, salvo l'accoglimento della domanda sotto il profilo umanitario essendo stato documentato lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato

Invero Il diritto umano al lavoro va tutelato per la correlazione esistente tra lo svolgimento di attività lavorativa e la condizione di salute latamente intesa , ovvero considerata non solo sul piano della ricaduta del lavoro sulla capacità di reperire le risorse materiali necessarie per l'esistenza a salvaguardia dello stato di salute, ma anche sotto il profilo psichico, risultando l'attività lavorativa inscindibilmente connessa allo sviluppo della personalità nel contesto sociale.

L'art. 5 comma 6 del dlgs 286\98 con un catalogo aperto , richiama la possibilità di soggiorno in Italia quando vi siano **seri motivi** , in particolare di **carattere umanitario** (ad. es. di **salute , di età , instabilità politica episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie , disastri**



naturali o ambientali o altre situazioni similari) o risultanti da obblighi **costituzionali o internazionali dello stato italiano**, non necessariamente specifici , ma pure rinvenibili nella clausola generale dell'art. 2 della costituzione (*la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*) .

Ammette al patrocinio statale sussistendone le condizioni, **a spese compensate**.

Liquidazione con atto separato.

p.q.m.

il Tribunale di Trieste , ogni contraria e diversa istanza , eccezione e deduzione disattesa , definitivamente pronunciando , così provvede:

- 1) **rigetta** il ricorso di _____ quanto allo status di **rifugiato e alla protezione sussidiaria – concede** al ricorrente **la protezione umanitaria**
- 2) **compensa** le spese del presente procedimento
- 3) **ammette** al patrocinio statale

Così deciso in Trieste il **20/12/2017**

GIUDICE
Dr. Paolo VASCOTTO

